

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1635

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCCHINI, MOLINARI, CENTEMERO, PANIZZUT, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BISA, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GERARDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MURELLI, PAOLINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SASSO, TIRAMANI, TOCCALINI, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VINCI, VIVIANI, ZOFFILI, ZORDAN

Modifica all'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di collaborazione dei medici iscritti ai corsi di specializzazione per la raccolta di sangue ed emocomponenti

Presentata il 27 febbraio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 21 ottobre 2005, n. 219, all'articolo 7, comma 1, stabilisce che «Lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi

componenti » e, al comma 2, stabilisce inoltre che «Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori ».

Le associazioni e le federazioni di donatori assumono un ruolo fondamentale all'interno del sistema trasfusionale nazionale, in accordo con le istituzioni e le strutture trasfusionali di riferimento regionali e locali, per il raggiungimento del fabbisogno nazionale di emocomponenti e di emoderivati. L'obiettivo di produrre emocomponenti per assicurare i più alti livelli di qualità e di sicurezza richiede il perseguimento dell'autosufficienza nazionale attraverso la donazione volontaria, gratuita, anonima, responsabile e periodica. Inoltre le associazioni garantiscono la promozione della donazione, la tutela del donatore e la chiamata alla donazione secondo la programmazione con il servizio trasfusionale di riferimento, contribuendo alla diffusione della cultura della donazione e fornendo un servizio di grande utilità nell'interesse collettivo, convenzionato con il sistema sanitario pubblico.

Nel corso degli ultimi anni la carenza di medici e la difficoltà di reperimento di nuove figure di medici, soprattutto disponibili a svolgere un servizio domenicale, hanno reso sempre più difficoltosa l'organizzazione di unità di raccolta nel territorio. Una parte significativa dei medici che collaborano con le associazioni e federazioni di donatori è costituita da giovani neolaureati in medicina che, prima di intraprendere la loro specializzazione nelle aziende ospedaliere pubbliche, vengono assunti e formati da tali associazioni e federazioni.

In virtù del dettato della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che all'articolo 19, comma 11, prevede che «I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializza-

zione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica turistica, ma occupati solo in caso di carenza disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica», la collaborazione ha spesso breve durata, in quanto non compatibile con le attività consentite dalla legge medesima ai medici in formazione specialistica.

La presente proposta di legge introduce un'ulteriore deroga rispetto a quanto stabilito dal citato articolo 19, comma 11, della legge n. 448 del 2001, prevedendo la collaborazione dei medici in formazione specialistica, almeno su base volontaria, alle attività di raccolta di sangue ed emocomponenti esercitate in convenzione con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Con la modifica introdotta si mira a risolvere un problema che penalizza da tempo le associazioni e federazioni di donatori: i medici neolaureati, infatti, attualmente possono svolgere l'attività di prelievo solo previo corso di formazione regionale e se non sono specializzandi. All'atto dell'iscrizione a una scuola di specializzazione non possono più effettuare prelievi, in quanto sono retribuiti dagli ospedali mediante borse di studio.

La presente proposta di legge mira quindi a rendere possibile la collaborazione volontaria dei medici in formazione specialistica per la raccolta di sangue ed emocomponenti, sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Essi possono altresì prestare la propria collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al secondo periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ».



18PDL0049800